

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	108
Variatione nella composizione della Commissione .....	108
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2017 (rel. Fico) ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 2017</i> ) .....	110
Comunicazioni del presidente .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – Dal n. 595/2915 al n. 597/2923</i> ) .....	119

*Giovedì 27 aprile 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

##### **Variatione nella composizione della Commissione.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 26 aprile 2017 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Anna Maria Bernini, in sostituzione del senatore Augusto Minzolini, dimessosi dal mandato parlamentare.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al collega Minzolini per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, alla collega Bernini.

##### **Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2017 (rel. Fico).**

*(Esame e approvazione).*

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento allo schema di delibera all'ordine del giorno, ricorda che lo scorso 12 aprile l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva trasmesso, ai fini della consultazione preventiva di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo schema di provvedimento, poi approvato dalla stessa Autorità nella riunione di Consiglio del 18 aprile 2017, e recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017».

Ricorda altresì che nella riunione tenutasi ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato designato a svolgere le funzioni di relatore.

Fa quindi presente che lo schema di delibera presentato riproduce sostanzialmente il contenuto di analoghi provvedimenti precedentemente approvati dalla Commissione.

Precisa che la presente delibera, a differenza della precedente, limita l'ambito di applicazione delle disposizioni in essa contenute alle aree territoriali interessate dalle elezioni, visto che la consultazione elettorale dell'11 giugno prossimo riguarda meno del venticinque per cento del corpo elettorale. Le trasmissioni della Rai relative alla presente tornata elettorale avranno dunque luogo esclusivamente in sede regionale, e saranno organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia. Le trasmissioni di comunicazione politica e i messaggi autogestiti saranno quindi diffusi esclusivamente nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, mentre in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della Rai non sarà ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non potranno essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Aggiunge che per quel che riguarda l'informazione diffusa su tutte le reti Rai e, in particolare, i programmi di informazione quali i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione a temi dell'attualità e della cronaca, di cui all'articolo 4 dello schema di delibera in esame, resta fermo l'obbligo di rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo

come enumerati negli articoli 3 e 7 del testo unico n. 177 del 2005 e nella legge n. 28 del 2000. In particolare, qualora nei suddetti programmi d'informazione assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto dello schema di delibera in esame, essi saranno tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici in competizione.

Terminata l'illustrazione dello schema di delibera, e nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, passa alle dichiarazioni di voto.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del gruppo PD.

Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE), associandosi ai ringraziamenti del collega Peluffo, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2017 » (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva all'unanimità.

#### **Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 595/2915 al n. 597/2923, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**Documento n. 11 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2017.****TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
NELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 2017**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

con decreto del ministro dell'interno del 29 marzo 2017 sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

con decreto n. 479/AAL del 7 aprile 2017 l'assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 11 giugno 2017 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

con decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 43, del 13 aprile 2017, si è provveduto a fissare per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio al 25 giugno 2017, la data delle elezioni comunali della regione autonoma della Sardegna;

con decreto dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana n. 92 del 12 aprile 2017 sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali

della città di Palermo, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

visto quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

visto lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

vista la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

visto il decreto del presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana* »;

vista la legge della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

vista la legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

vista la legge della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

vista la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

#### DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

#### ARTICOLO 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

#### ARTICOLO 2.

*(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

### ARTICOLO 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai).*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### ARTICOLO 4.

##### *(Informazione).*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste

concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento

dimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### ARTICOLO 5.

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).*

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e

trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video sharing gratuiti.

#### ARTICOLO 6.

*(Tribune elettorali).*

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un

rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

#### ARTICOLO 7.

*(Messaggi autogestiti).*

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai delle regioni interessate dalle

consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### ARTICOLO 8.

*(Programmi dell'Accesso).*

1. La programmazione regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

#### ARTICOLO 9.

*(Trasmissioni televideo per i non udenti).*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

#### ARTICOLO 10.

*(Trasmissioni per i non vedenti).*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

#### ARTICOLO 11.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione).*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### ARTICOLO 12.

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).*

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impe-

gnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### ARTICOLO 13.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 595/2915 al n. 597/2923)**

**BOCCADUTRI.** – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

secondo quanto riferito sulla stampa, l'evento organizzato dal Movimento 5 stelle per ricordare il suo fondatore Gianroberto Casaleggio, sabato 8 aprile a Ivrea, è stato organizzato dall'agenzia Visverbi, che cura l'immagine per giornalisti e ospiti televisivi;

tra i clienti della scuderia di Visverbi, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell'azienda, figurerebbe anche Carlo Freccero, consigliere di amministrazione Rai votato in Cda dai componenti M5s della commissione di Vigilanza Rai;

la Visverbi avrebbe rapporti anche con la Rai, alle cui trasmissioni partecipano non di rado ospiti televisivi e giornalisti inseriti tra i clienti di Visverbi nel sito ufficiale;

si chiede di sapere:

che tipo di rapporto ci sia tra la Rai e l'agenzia Visverbi e a quanto ammontino eventuali compensi riconosciuti all'agenzia negli anni 2014, 2015 e 2016;

Se alla luce dei rapporti, anche di natura economica, di Visverbi con Carlo Freccero, la Rai non ravvisi eventuali rischi di conflitti di interessi. (595/2915)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*La Rai non ha mai intrattenuto alcun rapporto professionale con l'agenzia Visverbi. I rapporti tra l'agenzia e Freccero – peraltro a titolo gratuito – sono terminati*

*nel 2015 in coincidenza con la nomina dello stesso Freccero a consigliere Rai.*

**RUTA.** – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il prossimo 30 aprile si terranno le consultazioni primarie del Partito Democratico, che si rivolgono a tutti i cittadini;

il dibattito attorno ai temi che caratterizzano questa campagna elettorale rappresentano un momento estremamente rilevante non solo per il più grande partito riformista di questo Paese, ma anche per tutti i cittadini e gli elettori italiani;

come già evidenziato, nella lettera inviata ai vertici Rai lo scorso 14 marzo da diversi parlamentari e nella lettera successiva del 5 aprile dall'interrogante, è stata richiesta, senza riscontro alcuno, la pari accessibilità per i tre candidati alle primarie per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico;

come avviene nel corso delle campagne referendarie e alla vigilia di nuove elezioni, anche per le consultazioni come le primarie di un partito, sarebbe auspicabile negli spazi informativi della concessionaria del servizio pubblico e di tutti gli editori radiotelevisivi, il rispetto del principio del pluralismo, attraverso un corretto equilibrio nella narrazione degli avvenimenti politici e un'attenzione al bilanciamento delle diverse voci e opinioni;

si chiede di sapere:

se nei prossimi 20 giorni di campagna elettorale per le primarie del PD, che si rivolgono all'intero corpo elettorale,

si intenda garantire che la Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, negli spazi informativi (telegiornali, dibattiti politici e ogni altro tipo di trasmissione) si informi al rispetto dei principi della *par condicio*, adottando tutte le misure adeguate per una corretta, equilibrata, imparziale informazione sul dibattito congressuale del Pd;

se si intenda assicurare l'imparziale ed eguale possibilità di accesso ai mezzi di informazione da parte dei tre candidati, garantendo il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, così come riconosciuto dalla nostra carta costituzionale. (596/2916)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Sul tema della primarie del PD la Rai, pur in assenza di una regolamentazione specifica, sta adottando una linea editoriale finalizzata a garantire il rispetto — come previsto dal Contratto di servizio — « dei canoni di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza ». I dati dell'Osservatorio di Pavia sul tempo in voce assegnato ai tre candidati (indipendentemente dalle tematiche trattate) nel periodo che va dal 19 febbraio (data di chiusura delle liste) al 18 aprile mettono in evidenza la situazione di seguito riportata:*

<b>Candidato</b>	<b>Rai 1</b>		<b>Rai 2</b>		<b>Rai 3</b>		<b>Totale Rai</b>	
	<b>tempi</b>	<b>%</b>	<b>tempi</b>	<b>%</b>	<b>tempi</b>	<b>%</b>	<b>tempi</b>	<b>%</b>
Emiliano	52' 24"	21%	6' 55"	17%	121' 3"	37%	180' 22"	29%
Orlando	50' 37"	20%	18' 6"	46%	127' 26"	38%	196' 9"	32%
Renzi	144' 17"	58%	14' 41"	37%	82' 54"	25%	241' 52"	39%
<b>Totale</b>	<b>247' 18"</b>	<b>100%</b>	<b>39' 42"</b>	<b>100%</b>	<b>331' 23"</b>	<b>100%</b>	<b>618' 23"</b>	<b>100%</b>

*Nei giorni scorsi, in ogni caso, sono stati nuovamente sensibilizzati i Direttori di Rete e di Testata affinché per l'area di offerta di rispettiva competenza (i programmi di approfondimento informativo per i primi, l'informazione per i secondi) siano perseguiti gli obiettivi di pluralismo sopra sintetizzati: più in particolare, è stata segnalata la necessità che sia utilizzato il principio generale della parità di trattamento tra i diversi soggetti in campo (da tradursi come « trattamenti uguali a situazioni uguali »).*

**AIROLA.** — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà « avendo presenti punti di

*vista e orientamenti culturali differenti », come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;*

*l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;*

*ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire « l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge »;*

*tali principi sono stati declinati anche nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il*

triennio 2010-2012, il cui articolo 5 afferma che il servizio pubblico « *assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali* », nel rispetto dei « *principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione* », affinché si favorisca « *lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati* »;

nell'edizione del Tg1 di sabato 8 aprile è stata diffusa la notizia che il Comune di Roma, tramite specifica ordinanza, avrebbe riaperto la discarica di Malagrotta;

la notizia riportata dal Tg1 è priva di qualsiasi fondamento, un fatto che appare di particolare gravità alla luce dei principi che regolano l'informazione radiotelevisiva, soprattutto quella del servizio pubblico;

contrariamente a quanto diffuso dal Tg1, in materia di gestione dei rifiuti la notizia consisteva forse nel fatto che in seguito all'ordinanza del sindaco Raggi del 6 aprile e alle disposizioni regionali in materia, due impianti di trattamento meccanico biologico di rifiuti indifferenziati sono stati commissariati dal Prefetto di Roma proprio su richiesta del sindaco di Roma in quanto colpiti da interdittiva antimafia;

a fugare qualsiasi dubbio sulla riapertura di Malagrotta era stata direttamente l'assessore alla sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari, che in più occasioni aveva dichiarato che la discarica di Malagrotta non avrebbe mai riaperto, dichiarazioni inspiegabilmente ignorate dal servizio del Tg1;

proprio in virtù della risonanza del telegiornale in questione, la stessa azienda dei rifiuti romana, l'Ama, è dovuta intervenire con un comunicato per ribadire che « *è completamente errato parlare di 'riaper-*

*tura' della discarica di Malagrotta, discarica che è chiusa dal primo ottobre 2013 e resta tale* »;

nonostante le dichiarazioni di Montanari e i comunicati di Ama, ancora il 9 aprile, inspiegabilmente, il Tg1 si soffermava sulle « *emergenze* » in materia ambientale senza riparare all'errore del giorno precedente attraverso una necessaria rettifica della notizia concernente la fantomatica riapertura della discarica di Malagrotta;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritengano che quanto accaduto sia gravemente lesivo dei principi che regolano l'informazione giornalistica, con particolare riguardo ai principi di completezza, obiettività e imparzialità dell'informazione, letteralmente calpestati nel caso in oggetto;

quali urgenti iniziative intendano assumere affinché nel telegiornale in oggetto, ferma restando l'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, sia garantito il basilare diritto costituzionale dei cittadini a essere informati. (597/2923)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il servizio su Malagrotta trasmesso nell'edizione del TG1 delle ore 20 dell'8 aprile evidenziava come « per il rischio di emergenza sanitaria con ordinanza la sindaca Raggi autorizza l'unica soluzione possibile..... tornare indietro, tornare a Malagrotta per evitare il peggio ». Le immagini si riferivano ai due impianti di trattamento meccanico biologico di rifiuti indifferenziati, che si trovano appunto nel « sito malagrotta ». Il termine « discarica » è stato utilizzato per descrivere Malagrotta come la discarica più grande d'Europa, senza affermare che sarebbe stata riaperta. Nel corso del servizio, peraltro, si riportava l'immagine dell'ordinanza della Sindaca Raggi, con specifica evidenza della seguente frase: « ordina alla società AMA S.p.A. di continuare*

*a conferire i rifiuti urbani raccolti nella città di Roma, in applicazione del contratto di servizio in essere con Roma Capitale, anche presso i due impianti TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2».*

*Nella edizione del TG1 delle ore 20 del giorno successivo, si tornava a fare riferimento ai due impianti di trattamento mec-*

*canico biologico di Malagrotta, dando inoltre voce all'assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, che spiegava come il Comune abbia impostato un piano incentrato su 16 azioni misurabili finalizzato a ridurre entro il 2021 il volume di rifiuti prodotti nella misura di 200 mila tonnellate al giorno.*